

**Accordo regionale di attuazione  
del Protocollo d'intesa tra  
Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio**

tra

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Marche , con sede in Ancona, via Palestro n. 15, rappresentata dal dott. Gianni Giammarino, in qualità di Direttore Regionale,

e

L'Agenzia del Territorio – Direzione Regionale Marche e Umbria, con sede in Ancona, via Palestro n. 15, rappresentata dal dott. Ing. Luigi Ronconi, in qualità di Direttore Regionale,

di seguito denominate "le Parti"

**PREMESSO CHE**

- Nell'ambito della Convenzione triennale per gli esercizi 2009-2011, sottoscritta il 07/07/2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia del Territorio, i servizi estimativi forniti all'Agenzia delle Entrate rivestono particolare importanza nel novero degli interventi volti a garantire l'equità fiscale e a rafforzare il contrasto all'evasione ed elusione fiscale;
- In data 16 settembre 2009 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la regolamentazione degli adempimenti connessi all'attività estimativa richiesta dall'Agenzia delle Entrate all'Agenzia del Territorio, con valenza per il triennio 2009-2011 e con effetto dal 1° gennaio 2009 (di seguito denominato "Protocollo d'intesa");

- L'allegato 1 del Protocollo d'intesa individua i limiti massimi a livello nazionale<sup>1</sup> e locale delle richieste di stima richiedibili da parte dell'Agenzia delle Entrate che, per le Marche sono stati fissati in numero di 181 per ciascun anno;
- con il protocollo d'intesa si consolida il rapporto di collaborazione già sperimentato sulla base del precedente Protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 maggio 2008 con scadenza 31 dicembre 2008,
- l'obiettivo del protocollo d'intesa è quello di fornire all'Agenzia delle Entrate le stime del valore dei beni immobiliari da utilizzare nell'ambito dell'attività di controllo fiscale o per altri scopi istituzionali;
- in base quanto convenuto nel Protocollo d'intesa, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per la determinazione del valore dei beni immobiliari<sup>1</sup> da utilizzare in relazione alle predette finalità, possono richiedere agli Uffici Provinciali del Territorio stime sommarie o particolareggiate; al riguardo, il Protocollo d'intesa chiarisce che *"Le stime particolareggiate possono essere richieste per le categorie catastali a destinazione speciale "D", per quelle a destinazione particolare "E", nonché per altre fattispecie residuali che richiedono stime particolareggiate. Per stima sommaria si intende quella basata su elementi sintetici ed esposta in una breve relazione descrittiva riassuntiva; per stima particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione dettagliata"*;
- in base all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Protocollo d'intesa, l'Agenzia del Territorio si è impegnata anche a fornire assistenza, consulenza e pareri nei casi in cui gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate non ritengano di chiedere stime sommarie o particolareggiate;
- più precisamente, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'intesa, l'Agenzia del Territorio assicura a personale dell'Agenzia delle Entrate *"assistenza, consulenza e pareri per una diretta ed immediata collaborazione per la valutazione degli immobili"* e garantisce altresì, *"compatibilmente con le esigenze d'ufficio e le risorse disponibili, assistenza tecnica a norma dell'articolo 201 del c.p.c."* (Consulente tecnico di parte);
- Il Protocollo d'intesa prevede la definizione di appositi accordi locali sia per definire le attività in esso previste (art. 3 comma 1, seconda parte) sia per applicare, in relazione a specifiche fattispecie concrete, criteri differenti da quelli prospettati per la definizione di "Bene immobiliare" ai fini delle richieste di stima (art. 4, comma 1, lettera d);

---

<sup>1</sup> Immobili a destinazione ordinaria, immobili a destinazione speciale, immobili a destinazione particolare, fabbricati in corso di costruzione, aziende, terreni agricoli, terreni edificabili (art. 2, comma 1, lettera a).

- le Parti infine, si sono impegnate a *“costituire a livello regionale tavoli permanenti di confronto finalizzati a condividere eventuali nuove esigenze conoscitive reciproche che dovessero sorgere per tutta la durata del Protocollo d’intesa”*,

## **CONVENUTO CHE**

Si intendono sviluppare gli ambiti di collaborazione demandati agli accordi locali al fine di rendere più efficiente ed efficace la rispettiva attività diretta a contrastare i fenomeni di evasione nel settore immobiliare e dell’edilizia,

### **Le Parti concordano quanto segue**

#### **Articolo 1**

(Altri servizi di consulenza e assistenza)

1. Gli Uffici Provinciali della Regione Marche dell’Agenzia del Territorio assicurano al personale delle Strutture operative dell’Agenzia delle Entrate Marche<sup>2</sup> assistenza, consulenza tecnica e pareri per una diretta collaborazione nelle seguenti attività:
  - a) individuazione, nell’ambito dei controlli sulla spettanza dell’agevolazione “Prima casa”, degli immobili con “caratteristiche di lusso” ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969;
  - b) calcolo, nell’ambito dell’attività istituzionale di controllo dell’Agenzia delle Entrate, della consistenza delle unità immobiliari, nonché la fornitura dei valori O.M.I., qualora non disponibili via internet;
  - c) supporto tecnico, in fase di adesione o in fase contenziosa presso le Commissioni Tributarie, relativo ad avvisi di accertamento/liquidazione assistiti da stime e pareri dell’Agenzia del Territorio;
  - d) segnalazioni di anomalie per atti di compravendita relativi a u.i.u site nello stesso immobile.
2. Le strutture operative dell’Agenzia delle Entrate Marche forniranno agli Uffici Provinciali della Regione Marche dell’Agenzia del Territorio notizie e dati per una diretta collaborazione nelle seguenti attività:
  - a) esiti delle Commissioni Tributarie in relazione alle richieste di stime evase per valori di compravendita e Prima casa degli immobili con caratteristiche di lusso;

---

<sup>2</sup> Uffici locali e , a seguito dell’attivazione delle Direzioni Provinciali, Uffici Controlli e Uffici Territoriali.

- b) valori definiti dagli Uffici dell'Agencia delle Entrate per "Adesione" e "Conciliazione" già determinati con stima fiscale;
- c) dati relativi ai contratti di locazione ( importo canone, destinazione d'uso e identificativi catastali).

## **Articolo 2**

(Deroghe relative alla tempistica e alla quantità di stime)

1. Gli Uffici Provinciali della Regione Marche dell'Agencia del Territorio e le Strutture operative dell'Agencia delle Entrate Marche concordano di volta in volta eventuali deroghe relative alla tempistica delle stime, sommarie e particolareggiate, previste dal Protocollo d'intesa, per tenere conto di eventuali urgenze o situazioni particolari.
2. In particolare, l'Agencia del Territorio DR Marche e Umbria si impegna ad assicurare, compatibilmente con la capacità operativa dei propri Uffici Provinciali della Regione Marche, la tempestiva evasione delle richieste di stima, anche in deroga al termine di quattro mesi previsto dall'art. 6, comma 2 del Protocollo d'intesa sottoscritto il 16 settembre 2009, in relazione alla scadenza dei termini di decadenza stabiliti per la notificazione degli atti di accertamento.
3. Eventuali deroghe relative al numero di stime richiedibili, necessarie al fine di superare i limiti quantitativi stabiliti dal Protocollo d'intesa, saranno oggetto di specifiche richieste da concordare.

## **Articolo 3**

(Monitoraggio congiunto dell'attività)

1. Ai fini dell'applicazione del comma 2 del precedente articolo 2, l'Agencia del Territorio DR Marche e Umbria e l'Agencia delle Entrate DR Marche effettueranno un monitoraggio bimestrale, delle richieste inviate e pervenute nonché degli incarichi derivati, distintamente per Ufficio Provinciale del Territorio e per tipologia di stime.
2. Il monitoraggio verrà effettuato utilizzando le caselle di posta elettronica dei Referenti regionali di cui al successivo articolo 6.

## **Articolo 4**

(Segnalazioni per il controllo delle denunce in catasto)

1. In via sperimentale, le Strutture operative dell'Agencia delle Entrate Marche segnalano ai competenti Uffici Provinciali - Regione Marche - dell'Agencia del Territorio, per le eventuali verifiche sugli adempimenti previsti in materia catastale, le posizioni relative a persone per le quali, a seguito dei controlli

formali eseguiti ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73, risultano sostenute spese per ristrutturazioni edilizie, a nome delle medesime, di ammontare superiore a 25 mila euro.

## **Articolo 5**

(Scambio di conoscenze per il contrasto all'evasione)

1. Per contrastare i fenomeni di evasione nel settore immobiliare e dell'edilizia, L'Agenzia del Territorio DR Marche e Umbria e l'Agenzia delle Entrate DR Marche avviano un programma di aggiornamento e di informazioni su specifiche tematiche o procedure operative, promuovendo anche incontri e seminari per lo scambio di conoscenze nelle materie di rispettiva competenza.
2. Segnalazioni incongruenze del classamento di unità immobiliari, a seguito di accertamenti fiscali.

## **Articolo 6**

(Rete dei Referenti)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i nominativi dei Referenti provinciali e regionali, scelti tra personale qualificato, con indicazione dei relativi recapiti telefonici e di quelli per l'invio delle comunicazioni.
2. Le richieste di assistenza, consulenza e pareri, e le relative risposte, saranno inviate ai recapiti indicati al comma 1.
3. Per i chiarimenti e i contatti preliminari potranno essere utilizzati anche il canale telefonico e le caselle di posta personali.
4. Per tutte le problematiche complesse e di carattere generale i Referenti dovranno comunque interessare i Responsabili delle strutture di rispettiva appartenenza.

## **Articolo 7**

(Misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici negli scambi di informazione)

1. La trasmissione dei dati di cui al precedente articolo 4 avviene, oltre che su supporto cartaceo in plico sigillato con doppia lettera di trasmissione, secondo le seguenti modalità:
  - prima trasmissione esclusiva via e-mail del file excel protetto da password con obbligo di notificazione, da parte del destinatario, della conferma di lettura;

- successiva trasmissione esclusiva via e-mail, una volta ricevuta la conferma di lettura della e-mail precedente, della password associata al file precedentemente inviato.
  - nel caso di Uffici abilitati all'uso di "posta certificata" la trasmissione avverrà con un unico invio del file excel e relativa password.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la trasmissione di dati può avvenire tramite supporti informatici ottici con le seguenti modalità:
- spedizione esclusiva tramite corriere, ovvero, ovvero tramite personale precedentemente autorizzato dall'Ente emittente, del supporto informatico criptato<sup>3</sup>, con chiara indicazione della persona fisica destinataria;
  - comunicazione, da parte dell'incaricato dell'Agenzia ricevente, dell'avvenuta ricezione del supporto informatico criptato;
  - successiva trasmissione esclusiva via e-mail della password associata al supporto magnetico precedentemente inviato.
3. La gestione delle password associate ai file excel e ai supporti informatici, la gestione delle eventuali copie dei dati e le comunicazioni via e-mail avvengono secondo le modalità indicate nell'allegato 1.

## **Articolo 8**

(Tavoli tecnici)

1. Sono istituiti a livello regionale e provinciale Tavoli permanenti di confronto allo scopo di:
- Standardizzare la forma e i contenuti delle attività svolte, compresa la modulistica;
  - Stabilire le modalità tecniche per la realizzazione delle iniziative concordate;
  - Individuare azioni correttive idonee al superamento di eventuali criticità verificatesi nell'esecuzione degli impegni assunti;
  - Dare il massimo impulso alle attività di collaborazione per migliorare la qualità dell'attività istituzionale;
  - Condividere eventuali nuove esigenze conoscitive reciproche che dovessero sorgere per tutta la durata del Protocollo d'intesa;
  - Monitorare i risultati ottenuti.

---

<sup>3</sup> Vedi "Istruzioni Zip Genius" allegate

2. I tavoli saranno convocati su concorde iniziativa delle Parti, in base alle necessità.

### **Articolo 9**

(Durata)

1. Il presente accordo di collaborazione ha durata triennale con possibilità di rinnovo, previa verifica dei risultati.

### **Articolo 10**

(Modifiche)

1. Le Parti definiscono con successivi atti le eventuali variazioni in merito alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano necessarie o opportune, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

### **Articolo 11**

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo di collaborazione, si rinvia al Protocollo d'intesa citato in premessa.

*Ancona, 27 maggio 2010*

**Agenzia delle Entrate**  
**Direzione Regionale Marche**  
**Il Direttore Regionale**  
**Gianni Giammarino\***

**Agenzia del Territorio**  
**Direzione Regionale Marche e Umbria**  
**Il Direttore Regionale**  
**Luigi Ronconi\***

*\* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 D Lgs n.39/93*